



**VERBALE DI ACCORDO**

Addì 13 ottobre 2017, in Roma presso la Sede di Unindustria Roma

la Soc. Targa Fleet Management S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali unitamente alle RSU

**premesse che:**

1. l'attività principale della Soc. Targa Fleet Management Srl consiste nella gestione, in nome e per conto della Società Leasys S.p.A., di tutti i servizi connessi alla gestione dell'autoparco "TELECOM ITALIA" con un canone mensile per ogni autoveicolo;
2. la Società denuncia una situazione di forte criticità legata a motivazioni di natura organizzativa ed economico/finanziaria che comporta l'assoluta necessità di riadeguare l'organico, effettuando, nel contempo, interventi mirati alla razionalizzazione di alcune attività produttive per renderle più aderenti alle mutate condizioni aziendali e di mercato, nell'obiettivo di raggiungere la massima efficienza e quindi rendere più competitiva la Società stessa;
3. a fronte della situazione sopra descritta, con lettera del 14 giugno 2017, la Società, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 24 e 4 della Legge n. 223/91 per 20 lavoratori eccedenti rispetto alle proprie esigenze tecnico – produttive presso la sede di Roma (11 lavoratori) e presso la sede di Milano (9 lavoratori);
4. le Parti hanno convenuto di chiudere la procedura di licenziamento collettivo, con accordo, che prevede, tra le altre cose, il ricorso allo strumento del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo da sottoscrivere tra le stesse;
5. La Società applica il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni del 1° febbraio 2013;
6. il normale orario di lavoro è di 38 ore e 10 minuti settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì;

***Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue***

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



2. In relazione a quanto previsto dal Verbale di Accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 3 ottobre u.s. le Parti concordano sulla gestione di n. 17 lavoratori in esubero mediante il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.

### **Ambito di applicazione**

L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà n. 44 lavoratori così ripartiti:

Unità produttiva di Roma: n. 25 lavoratori;

Unità produttiva di Milano: n. 19 lavoratori;

L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 44 dipendenti, suddiviso per sede e per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

### **Decorrenza e durata**

Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal 1 novembre 2017 con validità sino al 31 marzo 2019.

### **Riduzione dell'orario di lavoro**

La percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro individuale settimanale è definita nella misura massima del 31,88%, su base settimanale, per il personale con orario di lavoro *full-time* e *part-time* con mansioni di e nella misura del 5%, su base mensile, per n. 2 referenti con orario di lavoro *full-time*.

### **Lavoratori full-time** (per i soli assistenti tecnici di motorizzazione)

La suddetta riduzione dell'orario di lavoro, per il personale con mansioni di assistente tecnico di motorizzazione, è applicata come di seguito indicato:

- su base settimanale in modalità mista, per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro settimanale pari a 38 ore e 10 minuti, con riduzione oraria di 12 ore e 10 minuti in ciascuna settimana, con una conseguente prestazione settimanale di 26 ore.

### **Lavoratori Part-time** (per i soli assistenti tecnici di motorizzazione)

La suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà applicata come di seguito indicato:

- su base settimanale in modalità mista, per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro settimanale pari a 28 ore e 38 minuti, con riduzione oraria di 9 ore e 8 minuti in ciascuna settimana, con una conseguente prestazione settimanale di 19 ore e 30.

## **Deroghe all'orario concordato**

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali o ai periodi feriali; in tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Le parti concordano comunque espressamente che, la riduzione di orario potrà essere definita anche con moduli orari allo stato non ancora definiti: pertanto la Società previo confronto con la RSU potrà di volta in volta integrare e/o aggiornare i moduli e/o le modalità di attuazione della riduzione dell'orario, anche introducendo schemi diversi di attuazione della riduzione, fermo restando i limiti medi settimanali indicati. Le modalità operative di attuazione del presente CDS saranno oggetto di periodiche verifiche in appositi incontri con la RSU.

Per i lavoratori posti in solidarietà saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario di lavoro *full time* previsto dalle norme contrattuali vigenti, purché a carattere individuale ed eccezionale.

## **Istituti legali e contrattuali**

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro.

Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183.

L'Azienda precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNINDUSTRIA  


p. la Soc. Targa Fleet Management  


p. SLC Cgil, FISTEL Cisl, UILCOM UIL  


p. la RSU  


